

“Il cantiere aperto della Formazione”: con questa affermazione, il Presidente dell'ISFOL, prof. Michele Colasanto, avviava la sua relazione di presentazione del “Rapporto ISFOL 1997”. Un cantiere finalmente aperto, si potrebbe aggiungere!

Infatti, dopo un lungo periodo di discussioni e di cambiamenti striscianti — motivati più da interventi esterni (FSE) che da scelte politiche interne, a partire dal 1996 (Patto per il Lavoro) e lungo tutto il 1997 (Bassanini, Pacchetto Treu, Disegni di Legge sul riordino dei cicli e la parità scolastica) fino ad oggi — sembra accentuarsi una ripresa di interventi politici e di governo del sistema educativo e formativo italiano, sia nel sottosistema della scuola che in quello della formazione professionale.

Anche il Rapporto CENSIS 1997 — nel capitolo dedicato alle considerazioni generali — rileva come “l'ultimo anno abbia visto ... un intenso protagonismo della politica, che sta cercando di ristabilire una sua specifica autonomia dal sociale, e di sperimentare un suo nuovo dominio sui processi e sui problemi della società”.

Alla “effervescenza normativa” si può, quindi, asso-

ciare quella "istituzionale e sociale", che porta i vari soggetti coinvolti nei sistemi formativi e nelle politiche attive del lavoro a riorganizzarsi localmente, a sperimentare nuovi modi di intervento, anche attraverso "Protocolli d'intesa" e "Patti territoriali", ad anticipare con sperimentazioni quanto viene intravisto come possibile futuro della Formazione Professionale nel suo rapporto con lo sviluppo complessivo del Paese.

Con questa chiave di lettura, risultano interessanti e significative le indicazioni e le analisi che emergono dai due Rapporti citati in ordine alle specifiche aree dell'istruzione, della formazione professionale, delle risorse umane e delle politiche attive del lavoro.

A livello europeo, anche la "Agenda 2000" rivolge una particolare attenzione di analisi circa le mete delle politiche interne economiche e sociali degli Stati Membri, in vista della sfida connessa all'allargamento dell'Unione e propone un quadro finanziario di riferimento per gli anni prossimi, che non potrà non influire anche sulle scelte italiane.

Avendo a riferimento lo scenario delineato, sembra opportuno proporre alcune riflessioni generali sui temi accennati, senza entrare nel merito delle questioni relative alla riforma del sistema scolastico (parità e riordino dei cicli), che il Parlamento dovrebbe affrontare a partire dalla seconda metà del mese di febbraio.

Agenda 2000: per una Unione più forte e più ampia.

Sull'argomento, per gentile concessione della Rivista "Aggiornamenti sociali", viene ospitato in questo numero della "Rassegna CNOS" un interessante contributo dell'eurodeputato PL Castagnetti a commento e valutazione dei vari temi contenuti nell'Agenda 2000, a cui si rimanda.

Particolare interesse suscitano le riflessioni attorno al tema della "coesione economica e sociale", cui fanno capo i Fondi strutturali: si prevede, infatti, una compattazione degli obiettivi tradizionali FSE, con una conseguente contrazione della popolazione coinvolta sull'obiettivo 1 e 2, che dovrebbe passare dall'attuale 51% a circa il 35-40% della popolazione dei 15 paesi membri dell'Unione.

Tale decisione comporterà per molte Regioni italiane la conseguente uscita dall'area di interventi collegati all'obiettivo 1, determinando una drastica riduzione dei finanziamenti europei anche nel sistema della Formazione professionale.

L'obiettivo 3 riguarderà lo sviluppo delle risorse umane nelle Regioni escluse dell'obiettivo 1 e 2 e comprenderà quattro linee direttrici, nel quadro della strategia europea per il lavoro:

- accompagnamento dei cambiamenti economici e sociali;
- sistemi di educazione e di formazione per tutto l'arco della vita;
- politiche attive di lotta alla disoccupazione;
- lotta contro l'esclusione sociale.

Il modo con cui l'Italia ha finora utilizzato i Fondi Europei in molte Regioni, quale unica o prevalente fonte di finanziamento dei propri sistemi di formazione professionale, viene messo in discussione dalla impostazione stessa dell'Agenda, evidenziando la necessità di ricorrere a fondi propri nazionali e regionali, se si vuole mantenere in vita e governare un sistema reale di formazione professionale regionale, che non risulti soltanto la sommatoria di interventi più o meno indirizzati o imposti dall'esterno.

Già nell'editoriale del precedente numero di Rassegna CNOS si evidenziava come il generalizzato ricorso agli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, in Italia, abbia sì prodotto un considerevole volume di attività formativa, ma anche innescato una crisi strutturale del sistema regionale di F.P., condannando a prevedibile fallimento la politica e la gestione di un sistema senza impiegare fondi propri e limitandosi a coordinare interventi e progetti perché coperti dai finanziamenti europei.

Il lungo iter dei Regolamenti della Legge 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

La Legge 196/97, per trovare la sua attuazione concreta, necessità di una serie di regolamenti e di decreti attuativi, previsti dalla medesima Legge.

Alcuni di questi sono già stati approvati e resi operanti, come quello in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno relativamente ai lavori di pubblica utilità e alle borse lavoro, decreto emanato il 7 agosto '97.

Molto più lento e faticoso l'iter dei Regolamenti degli art. 16, 17 e 18 della medesima Legge, che riguardano rispettivamente l'apprendistato, il riordino della formazione professionale e i tirocini formativi; nell'editoriale del precedente numero della Rivista si erano evidenziati specifici contributi e suggerimenti relativi ad alcuni elementi contenuti nella bozza di regolamentazione dell'articolo 17, in ordine soprattutto alle procedure di concessione e all'accreditamento.

La norma regolamentare, prevista da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, non è ancora completata al momento attuale.

Tuttavia, su alcuni punti vi sono ormai orientamenti noti: essi riguardano in particolare le procedure di concessione, l'accreditamento delle strutture, la disciplina delle attività finanziate, le procedure di erogazione, le attività di controllo e di verifica, la semplificazione amministrativa con l'abrogazione relativa di articoli di precedenti leggi.

In particolare, le procedure di affidamento dell'attività di formazione professionale prevedono la predisposizione da parte delle Amministrazioni competenti di periodici "avvisi di diritto pubblico", da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale o sui Bollettini Regionali, che fissino destinatari, modalità di accesso e entità delle risorse, termini, cause di esclusione, criteri di priorità, condizioni temporali particolari di affidamento per interventi di prima formazione e per soggetti del disagio sociale.

Si tratta, quindi, di valutare i progetti e di stabilire le relative graduatorie, conformemente a quanto stabilito negli avvisi; di ottemperare alle modalità di affidamento sulla scorta di esperienze maturate presso non poche Regioni in questi ultimi anni nonché delle prassi adottate anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale riguardo ai programmi operativi multiregionali.

Convieni, però, evidenziare chiaramente che non si tratta di "Bandi di gara" aperti a tutti, ma di "Avvisi di diritto pubblico", ai quali possono partecipare solo strutture aventi particolari requisiti fissati negli avvisi stessi; invece, per interventi di prima formazione rivolti a soggetti che hanno terminato il percorso dell'obbligo scolastico, per progetti diretti a soggetti in situazione di disagio o per affrontare situazioni di particolare urgenza, le Amministrazioni dovrebbero poter procedere ad affidamenti diretti a strutture formative specificamente accreditate per tali azioni formative.

La possibilità di presentare progetti previsti negli avvisi pubblici è, quindi, subordinata all'esito positivo delle procedure di accreditamento delle strutture operative presenti nel sistema di formazione professionale e nel sistema scolastico: gli Enti, le società, gli istituti scolastici per accedere ai finanziamenti pubblici per attività di orientamento e di formazione professionale debbono svolgere le relative azioni formative presso le proprie sedi operative, se accreditate.

Inoltre, le competenti Amministrazioni, oltre a procedere all'accREDITAMENTO delle sedi operative, dovrebbero accreditare tali strutture in ordine alle diverse tipologie di attività (formazione professionale iniziale, continua, superiore, per soggetti svantaggiati, orientamento professionale), sulla base di criteri di valutazione stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, rilasciando certificato di idoneità di validità temporale diversa a seconda delle suddette tipologie e comunque non inferiore a tre anni, da inserire in un Registro regionale e in un Elenco nazionale delle strutture accreditate.

I criteri di base delle valutazioni dovrebbero riguardare le capacità logistiche e strutturali, le competenze professionali presenti, i livelli di efficacia raggiunti in attività precedenti, le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo territoriale.

Correlata all'operazione di accREDITAMENTO dovrebbe risultare quella, anche se diversa, della "certificazione della qualità" in base anche alle norme ISO 9001, che dovrebbe ovviamente facilitare, senza automatismi, lo stesso accREDITAMENTO, pur rimanendo sempre necessario comprovare i livelli di efficacia e efficienza raggiunti in precedenti interventi e il relativo inserimento nel territorio.

Per la realizzazione delle attività finanziate con risorse pubbliche si dovrebbe far ricorso al cosiddetto regime di "concessione amministrativa", che escluderebbe, in alternativa, il "contratto" collegato inscindibilmente al regime del "bando di gara", che, utilizzato per il passato da qualche Regione, sembra aver dato risultati tutt'altro che soddisfacenti.

Correttamente, si è dovuto far ricorso all'uso del condizionale, trattandosi di contenuti presenti in bozze sottoposte agli opportuni passaggi di esame e con-

sultazione, prima di approdare alla decretazione e regolamentazione definitiva del contenuto dei singoli articoli, su cui la Rivista Rassegna CNOS intende impegnarsi per un'analisi più approfondita e tale da permettere anche una valutazione di merito.

Tuttavia, già fin d'ora sembra opportuno evidenziare che, mentre i criteri di affidamento delle attività di formazione e di orientamento professionale, previsti nel comma 2 dell'articolo 5 della Legge Quadro 845/78 riguardavano direttamente gli Enti, la loro natura e il loro radicamento nel sociale, la normativa prefigurata nelle bozze dei suddetti decreti prende, invece, a riferimento la singola struttura formativa, con conseguente ed illimitato ampliamento a vari soggetti pubblici e privati, scuole, agenzie, imprese ..., che possono essere titolati a partecipare ai previsti "avvisi", alla sola condizione che le loro strutture operative corrispondano ai criteri di accreditamento adottati.

Il cosiddetto "mercato della formazione professionale" si apre perciò a molti attori, anche diversi dai tradizionali Enti di formazione, codificando una prassi già avviata negli anni recenti con l'inserimento della scuola, di agenzie di vario tipo e di imprese nella realizzazione di interventi di formazione e di orientamento professionale.

Ritornando al quadro complessivo della decretazione in corso, è da rilevare che si trova tuttora in fase di studio: la regolamentazione del passaggio dello 0,30% dal fondo di rotazione a/fi fondi per la formazione continua, la problematica relativa ai crediti formativi e alla certificazione delle competenze, gli interventi per la trasformazione dei Centri in Agenzie e il trattamento degli esuberanti del personale impegnato tuttora nel sistema regionale di formazione professionale.

Sulle due ultime problematiche (agenzie ed esuberanti) si stanno studiando ipotesi di appositi interventi finanziari, che potrebbero portare a un piano di riordino degli Enti e dei Centri, in base a un adeguato progetto di trasformazione e ristrutturazione.

Appare, invece, pressoché definito il contenuto della regolamentazione dell'art. 16 sull'apprendistato, prevedendo che:

- sia dato incarico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di determinare le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro per ciascuna figura professionale;
- le attività formative extra aziendali vengano strutturate modularmente e prevedano almeno il 35% di ore dedicate ai contenuti culturali generali e le restanti ore da impiegare in attività di carattere professionalizzante tecnico operativo;
- le strutture del sistema regionale di F.P. nonché le strutture scolastiche, purché accreditate, possano svolgere gli interventi previsti.

Sulla base delle bozze disponibili, sembra aprirsi per l'area dell'apprendistato innovato un ampio campo di intervento formativo a servizio dei giovani in tale situazione, potendo assicurare loro il diritto a fruire di un adeguato momento formativo e significativo nella loro vita, specie per quanti entrano nel

complesso mondo della piccola impresa e dell'artigianato, che in Italia svolge un compito importante nell'inserimento dinamico nel mondo del lavoro.

Passando ad un rapido esame dei contenuti di bozza relativi ai tirocini (art. 18 della 196/97), si può rilevare che la regolamentazione prevista tende a rendere esplicite alcune norme, a stabilire durate precise per ogni genere di tirocini, a fissare quali enti possono organizzarli, il tipo di convenzione da stabilire con le imprese, il tipo di assicurazione INAIL obbligatoria, i progetti di formazione o orientamento da realizzare.

Positiva appare la decisione di unificare tutta la normativa in materia dei tirocini formativi e orientativi, con l'abolizione degli articoli delle precedenti leggi relativi a tale argomento (845/78, 863/84, 236/93); anche la richiesta di concertazione tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sembra assicurare, in un'unica regolamentazione, la normativa per tutte le attività di tirocinio a livello di Università, Scuola, Formazione professionale e Soggetti specifici.

In sintesi, sembra che la regolamentazione prevista nella legge 196/97 (cosiddetto pacchetto Treu) abbia come obiettivo generale quello di rivedere sostanzialmente non pochi capisaldi su cui era fondata la Legge Quadro 845/78, procedendo non attraverso la predisposizione di una nuova legge quadro, ma con interventi normativi e regolamentari di modifica o di soppressione di articoli-capisaldi su cui si reggeva la Legge Quadro medesima.

L'auspicio è che al termine di tutte le fasi necessarie per adeguare la legislazione e la normativa ai nuovi compiti del sistema di formazione professionale nel nostro Paese, si riscontri la coerenza di un percorso, anche se graduale, che porti l'Italia nella situazione di potersi confrontare positivamente con gli altri Paesi dell'Unione Europea e del mondo, per assicurare alle giovani generazioni una valida cultura del lavoro, capace di interagire con le dinamiche dello sviluppo e del progresso dell'intera società.

La decretazione relativa alla Legge 59 del 15 marzo 1997 (Bassanini)

Un'altra area di decretazione, accanto a quella finora considerata in relazione alla Legge 196/97 (pacchetto Treu), riguarda la Legge 59/97 (legge Bassanini), che, pur trattando della riforma della Pubblica Amministrazione, include aree specifiche relative al sistema scolastico e a quello della formazione e orientamento professionale.

Anche senza entrare nel merito del contenuto dell'ormai famoso articolo 21 (autonomia scolastica), sembra doveroso fermare l'attenzione sulla parte della Legge riguardante il trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali della gestione amministrativa del servizio scolastico e della formazione professionale, individuando le competenze dello Stato, le deleghe alle Regioni, i trasferimenti di competenze alle Province e ai Comuni.

Per quanto riguarda il sistema di istruzione, crescono le competenze regionali

e locali nella programmazione formativa e nella gestione delle scuole (passaggio del personale ATA alle Regioni?) ed è prevista una progressiva aggregazione a rete e fusione di particolari strutture scolastiche in determinati contesti territoriali.

Per quanto riguarda gli interventi di riforma di specifici servizi in materia di mercato del lavoro a tutela dei lavoratori, il decreto legislativo 469 del 23/12/97 sancisce il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di collocamento ordinario, prevedendo anche opportunità di collegamento con iniziative di orientamento e formazione professionale presenti nel territorio.

Per quanto riguarda la decretazione relativa alla Formazione Professionale, sembra doveroso evidenziarne alcuni elementi per una breve analisi dei relativi contenuti.

Un primo elemento da evidenziare fa riferimento alla "definizione" di "formazione professionale", intesa come "complesso di interventi volti al primo inserimento, alla formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e orientamento professionali, diretti all'acquisizione di competenze immediatamente spendibili, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali i cui corsi di studio non rientrino in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive".

"Detti interventi (continua il decreto) riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza scuola-lavoro e comunque non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitari o post-universitaria ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli".

Si tratta, come bene avvertono gli addetti ai lavori, di una "definizione descrittiva" funzionale a segnare il "limite esterno" delle competenze regionali desunta, con alcuni significativi ampliamenti ai soggetti coinvolti, dall'art. 35 del d.p.r. 616/1977, anteriore alla Legge Quadro 845/1978.

Riservandoci, come già detto, ulteriori analisi ed approfondimenti, risulta evidente che tale "definizione" di formazione professionale risulta riduttiva e non può essere sostitutiva dei contenuti che fanno riferimento articolo 2 della citata Legge Quadro 845/78, nel quale gli interventi di formazione professionale costituiscono "un servizio di **interesse pubblico** inteso ad assicurare **un sistema** di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere **ruoli professionali ...**".

Appare, quindi, del tutto evidente come la "definizione" di formazione professionale fatta propria dal decreto in esame sia meramente funzionale a segnare limiti e soggetti coinvolti al fine di "definire", in modo più aggiornato ed attuale, le funzioni e i compiti da riservare alle Amministrazioni Centrali e quelle da "conferire" alle Regioni e agli altri Enti Locali.

Le considerazioni fatte, anche se in modo sintetico, portano ovviamente a ritenere non congruente l'abrogazione del citato comma 1 dell'art. 2 della Legge

845, come , invece, sancisce l'art. 9 del decreto del Titolo III sulla Formazione Professionale.

Un secondo elemento da evidenziare riguarda il trasferimento alle Regioni degli "istituti professionali i cui corsi di studio non rientrino in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica".

Si tratta di alcuni istituti professionali (il cui numero non dovrebbe superare i 18), che hanno caratteristiche particolari e che saranno identificati da una commissione paritetica in ogni Regione, con il relativo trasferimento a queste dei beni, risorse e personale.

Ma ciò che più rileva è che se la decretazione risulterà definitivamente approvata, si dovrebbe giungere ad una auspicata semplificazione istituzionale dei due sottosistemi di istruzione e di formazione professionale, facendo rientrare gli Istituti Professionali di Stato quinquennali nell'ambito dell'istruzione tecnica e aggregando i rimanenti, quelli da identificare, nel sistema regionale di formazione professionale, com'era peraltro previsto dalla Legge Quadro 845/78.

D'altra parte, è solo da ricordare, che nel documento della Conferenza dei Presidenti della Regioni e delle Province autonome - del giugno '97 sulla "Istruzione scolastica, formazione professionale e lavoro" - veniva previsto, pur senza le opportune distinzioni, il "passaggio alle regioni entro un periodo definito e concordato Regione per Regione" degli Istituti Professionali.

Inoltre, lo stesso decreto in esame prende atto che negli anni passati l'Istruzione Professionale di Stato (IPS) in non pochi casi si è avvicinata molto più, tramite l'introduzione di curricula quinquennali e la "liceizzazione" anche del primo triennio di qualifica con la riduzione drastica della formazione pratica, alla istruzione tecnica, distanziandosi così dalla formazione professionale.

Lo stesso progetto '92 della Direzione Generale dell'istruzione professionale aveva preso atto di tale modificazione, inserendo specifici moduli di formazione professionale dopo la "qualifica professionale triennale", riconoscendo la riduzione di spazi dati nel primo triennio agli interventi rivolti all'acquisizione di competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

A fronte dei mutamenti rilevati, ritenuti obiettivo ineludibile per l'adeguamento del sistema di formazione professionale alle trasformazioni attuali, ci si può domandare responsabilmente se e in quale misura esista un loro coordinamento in vista di una strutturazione sistematica della formazione professionale oppure se interventi settoriali e forse non ben coordinati finiscano per creare soltanto una miriade di possibilità senza il mantenimento e potenziamento di sistema.

In un momento di forte crisi finanziaria non si intravedono, infatti, linee di finanziamento che diano certezza di continuità alle azioni di formazione professionale, al di là dei variabili finanziamenti del FSE. Mentre per il sistema scolastico si chiedono, e giustamente, ulteriori finanziamenti per sostenere la transizione, per la formazione professionale i finanziamenti nelle singole regioni sembrano sempre minori o sempre più legati ai fondi europei, con difficoltà di programmare interventi utili e necessari, che però non trovano riscontro immediato nei programmi del FSE.

II CCNL

Nel contesto dei grandi mutamenti strutturali che interessano la Formazione Professionale si deve prendere atto della disdetta del CCNL, avvenuta congiuntamente il 28 novembre 1997 tra Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti di F.P. firmatari del medesimo.

Tale inedita prassi (disdetta congiunta) è certamente un segnale oggettivo della difficoltà di predisporre una piattaforma di nuovo contratto, capace di affrontare non pochi istituti del medesimo che si debbono inquadrare nel nuovo contesto normativo e regolamentare del sistema di Formazione Professionale in trasformazione.

L'impegno delle parti per avviare un confronto necessario sul riordino della F.P. previsto dall'art. 17 della Legge 196/97 e dalla relativa decretazione nonché sulle normative innovative adottate da alcune Amministrazioni regionali in materia di flessibilità dell'offerta formativa dovrebbe orientare a scelte di piattaforma che, superando logiche meramente rivendicative categoriali, permetta di concorrere all'avvio di nuove possibilità di impiego nel settore e di favorire la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori, anche al fine di assicurare qualitativamente la loro permanenza in servizio.

Infine, ci auguriamo che la logica del confronto costruttivo tra le parti si estenda alle contrattazioni decentrate, ancora in corso in non poche varie Regioni.

In questo numero

L'EDITORIALE presenta l'evoluzione normativa che sia l'Europa sia l'Italia sta elaborando. Non si tratta di leggi o decreti definitivi, ma di una linea di tendenza; gli operatori della Formazione professionale sono chiamati a valutare, con attenzione e interesse, i nuovi scenari che sono tratteggiati.

Nella sezione Studi

Il Prof. Dario NICOLI dell'Università Cattolica, in un articolo dal titolo "La qualità della formazione: dalla valutazione all'affidabilità" approfondisce e riprende il tema della qualità totale, nel contesto anche delle attuali tendenze alla certificazione e all'accreditamento. Presenta tre linee di pensiero sull'argomento, vedendo la qualità come valutazione, come standardizzazione o come affidabilità del sistema, presentando limiti e pregi delle scelte. Presenta quindi i diversi modelli di certificazione della qualità presenti nell'ambito formativo. L'intervento è fondamentale per dare un supporto teorico ai notevoli sforzi, che in tanti centri si stanno facendo per giungere ad una certificazione della qualità.

Il Prof. Guglielmo MALIZIA dell'UPS presenta le dinamiche e le prospettive dei rapporti tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro, in vi-

sta delle possibilità occupazionali dei giovani. Prospetta la creazione di un sistema di formazione permanente, nella linea delle proposte legislative del Governo.

L'on. Pierluigi CASTAGNETTI, deputato al Parlamento Europeo, presenta sinteticamente i temi dell'Agenda 2000, in cui sono riassunti e valutati in modo sintetico gli obiettivi proposti, i criteri di adesione dei nuovi membri e le conseguenze finanziarie che l'allargamento dell'Unione Europea provocherà. Si ringrazia la Rivista "Aggiornamenti Sociali", che ha concesso di poter utilizzare l'articolo, uscito nel n° 11 del '97.

Il Prof. Giorgio BOCCA, ricercatore dell'Università Cattolica, approfondisce il tema della cittadinanza e formazione in Europa, come riflessione sul lento nascere di un sistema "europeo" d'istruzione e formazione. Il tema sembra importante per la formazione continua dei formatori. La riflessione infatti è nata come parte introduttiva di un corso estivo per formatori di cultura generale.

Massimo MARCUCCIO e Fabio BELLETTI dell'AECA di Bologna con un intervento dal titolo "Per una riflessione sul sistema formativo integrato", partendo dalle esperienze fatte nel contesto emiliano di ingrazione tra scuola e formazione professionale in corsi post-diploma, approfondiscono il concetto di integrazione tra i due sistemi.

Del Dr. Vittorio PIERONI viene pubblicata la seconda parte della ricerca sul razzismo: le conclusioni. In esse l'educatore e il formatore trovano specifici suggerimenti per un'educazione interculturale, che porti i giovani a superare ogni forma di razzismo, partendo dall'analisi delle situazioni giovanili, che sono emerse dalla ricerca.

Nella sezione Documenti

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.

Nella Sezione Vita CNOS

Il Dr. Francesco PRESTIFILIPPO, direttore del CFP CNOS/FAP di Ragusa in collaborazione con i formatori presenta l'esperienza maturata nella realizzazione di un progetto di preformazione e orientamento di lavoratori in mobilità. L'azione formativa, che ha dato lusinghieri risultati, era inserita tra i "Progetti operativi multiregionali" a titolarità della Federazione Nazionale CNOS/FAP.

Le segnalazioni bibliografiche a cura di Guglielmo Malizia concludono il numero.